

Accordo Attuativo Locale
in applicazione del Protocollo d'intesa tra Regione Emilia
Romagna e Università

tra

L'Università degli Studi di Parma

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma

Allegato alla Delibera N° 222 del 22/11/2006

76

69

Accordo Attuativo Locale

in applicazione del Protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna e Università

tra

L'Università degli Studi di Parma, rappresentata dal Magnifico Rettore

Prof. Gino Ferretti

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, rappresentata dal Direttore generale

Dott. Sergio Venturi

visto l'art. 33 della Costituzione che attribuisce alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi;

vista la Legge Costituzionale n. 3/01 che assegna alle regioni competenze di legislazione concorrente in materia di tutela della salute, di formazione e di ricerca, di professioni;

visto il **D.LGS** 517/99 e il correlato D.P.C.M. del 24/5/01 che stabiliscono le modalità di riferimento e le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare fra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale;

vista la legge regionale n. 29/04 recante le norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale;

visto il Protocollo d'intesa fra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio e Parma, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 297/05, nella sua valenza di accordo bilaterale concertato fra la Regione Emilia Romagna e l'Università degli Studi di Parma ;

considerato che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma costituisce per l'Università di Parma l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni



istituzionali di didattica e di ricerca del personale docente afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

considerato che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università di Parma condividono di adottare il metodo della programmazione e della comunicazione preventiva per lo sviluppo delle risorse umane e strumentali necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali;

visto l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore;

l'Università degli Studi di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma stipulano il presente accordo ai sensi dell'art. 5 del sopradetto Protocollo d'intesa.

Art. 1

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo locale, ai sensi del Protocollo d'intesa, cui dà forma attuativa, fra la Regione Emilia Romagna e l'Università degli Studi di Parma, è l'individuazione:

- o delle strutture di degenza, ambulatoriali ed i servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad Attività Integrata;
- o dell'afferenza alle strutture aziendali dei docenti universitari nonché delle figure equiparate;
- o delle strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a direzione ospedaliera;
- o dell'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario;
- o del sistema delle relazioni funzionali ed operative fra i Dipartimenti dell'Azienda ed i Dipartimenti universitari.

Il presente accordo attuativo locale definisce inoltre le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'azienda da Regione e Università, anche ai fini della determinazione dello stato patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

2
49

Art. 2

(Strutture e servizi dell'Azienda)

Le Strutture Complesse e Semplici di degenza, ambulatoriali ed i servizi di supporto, nonché i Programmi universitari in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sono indicate negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 con specificazione del Dipartimento ad Attività Integrata di afferenza. Nell'allegato 1 è riportato l'elenco di quelle che sono a direzione universitaria e nell'allegato 2 è riportato l'elenco di quelle che sono a direzione ospedaliera.

Nei casi di direzione universitaria, il Direttore generale, previa verifica dell'adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione organica dell'unità operativa, assicura le risorse necessarie a garantire la coerenza e l'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca.

Art. 3

(Afferenza alle strutture aziendali)

I docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture aziendali sono individuati, d'intesa con il Rettore, con atto del Direttore generale dell'Azienda rappresentato dall'elenco di cui all'allegato 3 con indicazione delle Strutture di afferenza.

L'afferenza dei docenti universitari alle strutture aziendali ed ai Dipartimenti ad Attività Integrata è stabilita considerando la coerenza fra il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del Dipartimento.

Nell'allegato 4 è riportato il corrispondente elenco per il personale ospedaliero con indicazione dell'afferenza.

Per l'inserimento di personale tecnico amministrativo universitario nelle attività assistenziali dei Dipartimenti ad Attività Integrata è richiesta una adeguata coerenza fra le attività dei

5

4

Dipartimenti e le competenze professionali del personale. L'elenco di tale personale è riportato nell'allegato 5.

Nell'allegato 6 sono indicate le posizioni organizzative del personale ospedaliero e universitario nell'ambito dell'organizzazione del precedente articolo. Tale organigramma, tenendo conto della normativa in vigore, è quello corrispondente all'atto della firma del presente accordo. Tutto quanto riportato nel presente articolo 3 e nel precedente articolo 2, verrà di volta in volta aggiornato con determinazione del Direttore generale presa d'intesa, se di competenza, con il Rettore dell'Università.

I ruoli e le posizioni relativi al personale ospedaliero di cui agli allegati al presente art. 3 e al precedente art. 2 non sono oggetto di intesa con l'Università.

Art. 4

(Personale)

Al personale universitario di cui all'art. 3 del presente accordo, fermo restando il suo stato giuridico, si applicano per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'Azienda e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale ed, inoltre, per l'adempimento dei doveri assistenziali, il personale universitario risponde al Direttore generale.

L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i docenti universitari è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal Rettore, previa intesa con il Direttore generale, assicurandone la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.



Art. 5
(Debito orario)

Il debito orario del personale ospedaliero è quello che si evince dall'applicazione del contratto di lavoro. Il debito orario del personale universitario, ai sensi del decreto legislativo n.517/99 e dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Università della Regione, è pari a quello complessivo stabilito per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, esso è comunque articolato in base al piano di attività della Struttura di afferenza ed alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca.

Ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, il debito orario del personale universitario è valutato dall'Azienda nella misura del 50% di quello del corrispondente personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6
(Equiparazione retributiva)

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria riconosce il principio della equiparazione retributiva a tutti gli effetti, a pari funzioni, impegno e condizioni di lavoro, fra il personale ospedaliero e il personale universitario, sia medico che tecnico amministrativo, ed essa predispone, secondo le indicazioni regionali, le opportune azioni, tra cui l'adeguamento necessario della capienza dei capitoli di bilancio, per dare concreta applicazione di tale principio per tutto il personale. L'Azienda versa mensilmente le somme necessarie all'Università.

SV
HJ

Art. 7

(Informazione preventiva)

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito dei loro consolidati rapporti improntati a trasparenza e fattiva collaborazione, concordano che, per tutti gli istituti contrattuali, anche di carattere finanziario, del Comparto Sanità e delle Aree della Dirigenza concernenti l'organizzazione, la gestione delle risorse e la distribuzione dei carichi di lavoro che abbiano ricadute sull'attività assistenziale del personale docente e tecnico amministrativo universitario, la Direzione dell'Azienda informi preventivamente il Rettore, e ne acquisisca l'eventuale parere.

Art. 8

(Attività libero professionale)

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria mette a disposizione del personale medico, che ha optato per la libera professione intramuraria, gli spazi, la strumentazione e il personale atti a consentire l'esercizio di detta attività libero professionale.

Per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, al personale universitario viene applicata la stessa regolamentazione prevista per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9

(Programmazione)

La Facoltà di Medicina e Chirurgia è libera nella programmazione delle proprie risorse di personale docente e la realizza nell'ambito del proprio Consiglio nei modi previsti dallo Statuto dell'Università degli Studi di Parma. Per le ricadute di carattere assistenziale, si ritiene tuttavia

opportuno il confronto e l'integrazione di tale programmazione con quella dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e, a tale scopo, viene istituita una commissione paritetica di consultazione e di reciproca e preventiva informazione costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Preside della Facoltà e da un altro membro della Facoltà da lui scelto. Tale commissione potrà essere convocata su richiesta del Direttore Generale o del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 10

(Sperimentazioni e prestazioni in conto terzi)

Vengono assicurate equivalenti opportunità e modalità di partecipazione alle sperimentazioni cliniche al personale universitario e a quello ospedaliero.

L'Azienda e l'Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per promuovere, organizzare e disciplinare le attività di sperimentazione e prestazioni conto terzi condotte nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria in soggetti in regime di ricovero ed ambulatoriale. Tali indirizzi prevederanno altresì le modalità di riscossione e di ripartizione dei proventi relativi.

Viene demandato ad un apposito accordo integrativo, da elaborare alla sigla della presente intesa l'istituzione di un Comitato Etico unico e condiviso fra Azienda e Università per la sperimentazione clinica.

Art. 11

(Formazione)

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, sulla base di quanto disciplinato da specifici protocolli d'Intesa fra Regione e Università, partecipa alla programmazione e alla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché al funzionamento dei

PO

8

corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 10 del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

Allo scopo vengono predisposti appositi accordi attuativi locali recanti norme specifiche in materia di formazione medico-specialistica e di formazione delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sia per quanto riguarda i corsi di laurea che quelli post-laurea, in accordo con i corrispondenti protocolli fra Regione e Università.

La verifica del Protocollo fra Regione e Università e degli accordi attuativi locali in materia di formazione medico-specialistica e di formazione delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è affidata agli Osservatori regionali corrispondenti.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, anche sulla base delle osservazioni formulate dagli Osservatori regionali, definisce la disponibilità delle sedi per la rete formativa al fine di assicurare, anche in funzione delle caratteristiche delle strutture assistenziali, un'articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai singoli ordinamenti didattici.

Al fine di valorizzare l'apporto del servizio sanitario alla formazione vengono previsti, attraverso specifici accordi attuativi definiti di concerto dall'Azienda e dall'Università, le modalità ed i termini per la partecipazione del personale dell'Azienda all'attività didattica pre e post laurea esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università e nella salvaguardia delle esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali.

Art. 12

(Disponibilità dei beni dell'Università)

L'Università, sia direttamente sia per il tramite dei propri Dipartimenti, mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature, gli immobili e i materiali necessari di cui dispone. Tali risorse sono messe in uso dei Dipartimenti ad Attività Integrata, nell'ambito di uno specifico accordo complessivo fra l'Università e l'Azienda.

61

691
9

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e di grandi attrezzature, nonché la loro organizzazione, viene concordata fra l'Azienda e l'Università o suoi dipartimenti.

Art. 13

(Rilevazione del contributo dell'Università)

L'Università concorre al sostegno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria mediante la retribuzione del personale universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra risorsa utilizzata anche per l'assistenza. I relativi oneri sostenuti dall'Università sono rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati sia nei bilanci preventivi che consuntivi.

Art. 14

(Bilancio aziendale)

Per le specifiche esigenze di integrazione fra le diverse funzioni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, nei bilanci vengono rilevate le quote dei contributi regionali percepite dall'Azienda per i corsi di studio delle professioni sanitarie, per la ricerca bio-medica finalizzata e ogni altro contributo aggiuntivo che sia in rapporto alla presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Nella nota integrativa ai bilanci vengono evidenziati gli utilizzi delle risorse dedicate alla didattica anche rapportata alle esigenze segnalate dalla Facoltà di medicina e chirurgia, sia per quanto compete alla fase programmatica del bilancio preventivo, sia alla fase di rendicontazione del bilancio consuntivo.

SI
R

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

La gestione delle risorse istituzionalmente assicurate dall'Azienda e dall'Università è regolata dalle disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

L'accesso alla mensa ospedaliera è consentita agli iscritti delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in modo paritetico con il personale dell'Azienda.

La Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia è accessibile al personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria secondo il regolamento vigente.

Con appositi accordi convenzionali sono stabilite le modalità dell'apporto di altre strutture dell'Università per attività e funzioni di comune interesse.

Il trattamento economico del personale universitario, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 517/99, è disciplinato fino alla sottoscrizione del "Verbale d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna e l'Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio e Parma in merito agli indirizzi per il primo adeguamento del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari in merito all'entrata in vigore del CCNL per la dirigenza del SSN sottoscritto il 3/11/2005", secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Protocollo d'Intesa Regione-Università, o fino alla sua completa revisione, dal "Documento applicativo degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 517/99 e del Protocollo d'Intesa Regione-Università.

Per quanto attiene al personale universitario tecnico e amministrativo, viene istituito un tavolo permanente di confronto per le questioni attinenti al trattamento economico.



Il presente Accordo Attuativo ha decorrenza dal giorno successivo alla firma e ha la durata del Protocollo d'Intesa fra Regione e Università.

Parma, 18 dicembre 2006

Università degli Studi di Parma
Il Magnifico Rettore
Ing. Gino Ferretti



Azienda Ospedaliero-Universitaria
Di Parma
Il Direttore Generale
Dr. Sergio Venturi



11